COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XI.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 117

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga della durata delle società cooperative (296) 117

PRESIDENTE 117, 119
MORO GIROLAMO LINO, *Relatore*. . 117, 119
BIASUTTI 119
GRAZIA 119
FORESI 119

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni (118-*B*) 119

PRESIDENTE 119, 120
CARONIA 119
COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 120
PERROTTI 120
CUCCHI 120
CORNIA 120

Votazione segreta:

PRESIDENTE 120

La seduta comincia alle 11,45.

Sono presenti i deputati:

Angelucci Mario, Biasutti, Cappugi, Capua, Caronia, Castellarin, Ciufoli, Colleoni, Cornia, Cucchi, De Maria, Donatini, Emanuelli, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Latorre, Lettieri, Lizzadri, Lo Giudice, Maglietta, Marzarotto, Morelli, Moro Girolamo Lino, Pallenzona, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roberti, Rumor, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, Cotellessa.

STORCHI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pastore e Viola.

Discussione del disegno di legge: Proroga della durata delle società cooperative (296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga della durata delle società cooperative.

Invito il relatore, onorevole Moro Girolamo Lino, a svolgere la sua relazione.

MORO GIROLAMO LINO, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della nostra Commissione risponde ad una esigenza che è largamente intesa in tutti i settori della cooperazione italiana, tanto che il provvedimento è presentato al Parlamento dal Ministro del lavoro proprio su richiesta delle organizzazioni delle cooperative ed in

particolare dalla Confederazione cooperativa italiana che se ne è fatta portavoce.

Durante il periodo della guerra molti amministratori di cooperative non rendendosi conto della fondamentale importanza giuridica che aveva il tempestivo rinnovo dei termini di durata delle società cooperative i quali venivano a spirare, non si preoccuparono di far prorogare tali termini secondo le norme statutarie, né si avvalsero delle proròghe concesse dai decreti luogotenenziali 18 gennaio 1945, n. 7 e 26 aprile 1946, n. 564. Pertanto consentirono che in questo settore si producesse una situazione giuridica irregolare, che interessa ora un numero notevolissimo di enti cooperatori. È situazione irregolare che non può essere facilmente sanata con la semplice applicazione degli statuti sociali.

In proposito, basti ricordare che, in forza delle norme di legge vigenti relative alla durata delle società cooperative, la deliberazione della proroga, una volta che sia intervenuta la scadenza dei termini, deve essere approvata, non soltanto dalle maggioranze ordinarie delle assemblee di tali società, ma da tutti i soci: il che pone queste società cooperative nell'impossibilità pratica di regolare la loro situazione.

Né questo fenomeno è limitato. Dalle risultanze delle ispezioni del Ministero del lavoro e dai dati in possesso della Direzione generale della cooperazione risulta che questo fenomeno è largamente diffuso, specialmente per taluni settori cooperativi (latterie sociali e cantine sociali), ed in particolare in alcune provincie come quelle di Mantova, La Spezia e Reggio Emilia; cosicché è apparso necessario il provvedimento di sanatoria di cui il Ministro del lavoro ha predisposto il testo che stiamo esaminando. Questo disegno di legge ha un precedente storico: 40 anni or sono sulla stessa materia furono adottate press'a poco le stesse norme che noi oggi esaminiamo. Si tratta della legge 11 luglio 1909, n. 444, la quale disponeva: « Le società cooperative in forma anonima, legalmente costituite prima della promulgazione della presente legge, si presumono tacitamente prorogate per un periodo uguale a quello originariamente stabilito, qualora la proroga stessa non sia esplicitamente esclusa ». Stabiliva anche che le assemblee dei soci avevano sempre facoltà di domandare lo scioglimento delle società nelle forme stabilite dai rispettivi statuti; e, infine, che i soci, i quali al termine della durata della società non avessero inteso continuare a farne parte, avevano il diritto di recedere, a norma di legge, entro il quindicesimo giorno da quello in cui si compiva la durata predetta.

Si noti che il legislatore del 1909 sentì il bisogno di emanare questo provvedimento, per necessità meno impellenti delle attuali, in tempi meno disordinati di quelli trascorsi in questi anni per causa della guerra. Ora, a maggior ragione, noi ci dobbiamo sentire confortati nel dare il nostro voto a questo testo legislativo. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, in sostanza, ripete le disposizioni del 1909, salvo alcune differenze. Mentre nel testo del 1909 si sanciva una tacita presunzione di proroga nella loro durata a beneficio di tutte le cooperative ancorché i termini di tale durata non fossero scaduti, nel testo in esame si richiede che i termini di durata delle società siano già spirati alla data dell'entrata in vigore della legge, e pertanto col nuovo provvedimento si dà una applicazione più limitata al principio della legge del 1909. Viceversa, da un altro punto di vista, l'applicazione della legge del 1909 era più limitata nella sua efficacia, in quanto si riferiva esclusivamente alle società cooperative a responsabilità limitata; mentre nel testo sottoposto al nostro esame, si estende l'applicazione del beneficio a tutte le società cooperative considerate dall'articolo 2511 del Codice civile, cioè tanto le società cooperative a responsabilità limitata, come quelle a responsabilità illimitata.

È comune alla legge del 1909 ed al testo che stiamo esaminando la seconda parte del primo comma dell'articolo unico, che esclude la proroga per le società il cui statuto ne faccia divieto. Nel nuovo testo si escludono anche dalla proroga quelle società le quali di fatto abbiano già cessato di esistere. Anche comuni alla legge del 1909 sono il secondo comma ed il terzo dell'attuale disegno di legge:

« Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà di deliberare lo scioglimento della società nella forma e con la maggioranza stabilite dalla legge e dagli statuti sociali »;

« I soci i quali, al termine della durata statutaria della società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Si può ora affacciare il dubbio che questo provvedimento in qualche modo si sostituisca alla volontà dei soci delle cooperative, stabilendo la proroga della durata delle so-

cietà; ma in sostanza, poiché le cooperative hanno continuato a funzionare anche dopo lo spirare dei termini della loro durata, è implicita la presunzione della volontà dei soci di far continuare a vivere queste loro società.

C'è infine un motivo di urgenza che sollecita l'approvazione di questo disegno di legge. La legge del 1947 dispone che le cooperative, per essere iscritte negli elenchi prefettizi, si devono trovare entro i termini della loro durata legale. Le cooperative che hanno superato questi termini non possono pertanto essere iscritte in questi elenchi prefettizi. V'è dunque un motivo di più a favore di questo testo legislativo, di cui raccomando l'approvazione.

BIASUTTI. Intendo porre un quesito all'onorevole Relatore.

Nell'articolo unico si dice: « ...ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la società cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attività dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata ».

Ora, per quelle cooperative di lavoro la cui durata è in funzione di lavori stagionali, quando scadono i termini durante il periodo di cessazione di ogni attività, stando alle disposizioni, bisognerebbe che esse fossero costituite *ex novo*. Non si potrebbe trovare il modo di inserire anche queste società cooperative nel sistema della proroga?

GRAZIA. Non mi pare che le cooperative di braccianti e di lavoro possano essere considerate in vita soltanto in quanto continuino ad eseguire dei lavori. Le cooperative hanno altri mezzi per manifestare la loro esistenza, come il bilancio sociale, il libro dei soci, ecc. Quindi penso che il dubbio del collega Biasutti non abbia ragione di esistere. Per mio conto accetto il disegno di legge così come è stato presentato.

FORESI. Mi associo a quanto ha dichiarato l'onorevole Grazia, e chiedo che venga approvato con urgenza questo disegno di legge. Per quanto riguarda la obiezione fatta dall'onorevole Biasutti, debbo osservare che principalmente le manifestazioni della volontà dei soci tengono in vita le cooperative. È la cooperativa che deve giudicare se intende mantenersi in vita o sciogliersi, e se si mantiene in vita, la legge è naturalmente operante. Comunque, io credo che non sia il caso di proporre nessun emendamento e che si possa senz'altro votare questo disegno di legge.

MORO GIROLAMO LINO, *Relatore*. Per quanto riguarda il rilievo affacciato dall'onorevole Biasutti, mi sembra che sia già stata data una esauriente risposta dagli onorevoli Grazia e Foresi. Non ho quindi nulla da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« La durata delle società cooperative, legalmente costituite e la cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presume prorogata per un periodo di tempo eguale a quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente esclusa dagli statuti, ovvero che la società cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attività dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata.

« Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà di deliberare lo scioglimento della società nella forma e con la maggioranza stabilite dalla legge e dagli statuti sociali.

« I soci i quali, al termine della durata statutaria della società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni (118-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni ».

Ricordo che questo disegno di legge, già approvato da questa Commissione, ritorna dal Senato con una modifica all'articolo 1: là dove è detto « di quattro medici condotti », il Senato ha sostituito l'espressione « di due medici condotti ». Per una disposizione regolamentare approvata dall'Assemblea la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi solo su questa modifica approvata dal Senato.

CARONIA. Intendo sollevare una questione pregiudiziale. È vero che l'Assemblea ha approvato questa norma, ma essa non è ancora applicabile, perché non è ultimata la discus-

sione sulle modifiche proposte al Regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Caronia, le faccio rilevare che le norme regolamentari entrano in vigore dal momento in cui sono approvate, riguardando esse il funzionamento interno della Camera.

L'onorevole Cotellessa ha facoltà di esprimere il parere del Governo sulla modifica approvata dal Senato.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* Mi pare di ricordare che il collega Perrotti, che fu l'autore della proposta di portare a quattro i rappresentanti dei medici condotti, dichiarò che in fondo non intendeva insistervi. Ora, avendo il Senato proposto di ridurre il numero dei medici condotti a due, io invito la Commissione ad accettare questa proposta del Senato, per non rimandare il disegno di legge un'altra volta al Senato, per una modifica che potrebbe oltre tutto sembrare anche un atto di avversione verso l'altro ramo del Parlamento.

PERROTTI. Nell'altra seduta io feci la proposta di portare a quattro i medici condotti con l'espressa intenzione di protestare contro la scarsa democraticità di questo Consiglio superiore di sanità. Io avevo detto che il disegno di legge, a mio giudizio, non era affatto soddisfacente, appunto perché non rispondeva al concetto della rappresentanza della categoria dei medici né a quello della rappresentanza regionale. Allora pensai che, con l'emendamento dei quattro medici condotti, in parte si potesse riparare a questa deficienza.

Ora, non intendo porre ostacoli all'approvazione di questa legge, e quindi non insisto; tuttavia devo elevare una protesta contro lo spirito stesso della legge, che io continuo a ritenere non democratica.

CUCCHI. Noi voteremo contro la legge, perché in precedenza non è stato accolto il nostro criterio, di avere la metà dei membri elettivi.

CORNIA. Mi associo a quanto ha detto il collega Cucchi e dichiaro che voterò anche io contro il disegno di legge.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* Faccio presente che nella prima discussione su questo disegno di legge il collega Cucchi chiese che fossero consultate dal Governo le società scientifiche delle singole categorie. Io risposi che non avevo nessuna difficoltà ad accettare questa sua raccomandazione, e si chiuse la discussione con l'approvazione di un ordine del giorno, da me accettato, per cui io ero impegnato a prendere in considerazione questo desiderio dell'onorevole Cucchi.

CUCCHI. La votazione dell'ordine del giorno da noi proposto non vale a cancellare la nostra opposizione a questo disegno di legge, perché essa costituì un piccolo rimedio, un premio di consolazione che ci venne dato, ma non sanò il difetto del disegno di legge. Quindi, pur prendendo atto di quanto ha detto l'Alto Commissario, rimaniamo contrari al disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica proposta dal Senato:

« di due medici condotti ».

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge oggi esaminati:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Proroga della durata delle società cooperative » (296):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni » (118-B):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	25
Voti contrari	12

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12.10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI